

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA**

in persona del Giudice Istruttore Dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

MUTUATARIA

- ATTORE -

Contro

BANCA

- CONVENUTO -

CONCLUSIONI

ATTORE: v. atto di citazione

CONVENUTO: v. comparsa di costituzione e risposta

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

MUTUATARIA ha convenuto in giudizio la **BANCA S.p.A.**, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'On. Tribunale di Parma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e ragione, ferma l'eccezione di compensazione per le somme dedotte nell'elaborato peritale prodotto (doc. 3) ovvero per l'importo che risulterà in corso di causa ovvero per il maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, così decidere:

Nel merito ed in via principale:

1. Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo di cui nelle premesse [atto a rogito del Notaio omissis Repertorio n. omissis — Raccolta n. omissis (doc. 1)], stipulato dalle parti in data 27.12.2005, sia usurario per i motivi di cui in narrativa, con declaratoria di nullità delle relative clausole ex art. 644 c.p. ed art 1815 c.c. s.c., in quanto stipulato fin dalla pattuizione con tassi, oneri, spese e remunerazioni eccedenti le soglie usura.

2. Dichiarare, altresì, che il contratto di mutuo ipotecario 27.12.2005 sia usurario in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso di mora che unitamente a tutti gli altri componenti remunerativi (spese e oneri indicati in contratto, spese istruttoria, le spese per le polizze assicurative, commissione di estinzione anticipata, ecc.), determinano il travalicamento del tasso soglia, indicato in narrativa, del periodo di riferimento di sottoscrizione del medesimo contratto (27.12.2005).

3. Delibare, anche alla luce dell'art. 3 del contratto di mutuo de quo, che la Banca convenuta ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese.

4. Dichiarare, altresì, che il contratto di mutuo ipotecario 27.12.2005 sia usurario anche in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso effettivo di mora nonché un tasso effettivo di estinzione anticipata superiore al tasso soglia, indicato in narrativa, del periodo di riferimento di sottoscrizione del medesimo atto (27.12.2005).

5. Accertare e dichiarare che l'interesse moratorio vada necessariamente computato ai fini del calcolo del TEG al momento della pattuizione contrattuale.

Sentenza, Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi, n. 461 del 20 marzo 2019

6. Ritenere, quindi, che, per effetto dell'art. 6441° comma c.p. e dell'art. 1815 II° comma c.c., il contratto di mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi.

7. Accertare che, alla data del 27.03.2015, parte attrice abbia pagato a titolo di capitale la somma di Euro 14.406,50 e a titolo di interessi ed oneri non dovuti l'importo di Euro 41.662,13 ovvero quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa.

8. Dichiarare, pertanto, che, per effetto delle indicate somme o di quelle accertate in corso di causa, avendo restituito parte del capitale e compensato l'importo ancora dovuto con quello degli interessi da rimborsarsi a suo favore, l'attrice è debitrice della residua somma a saldo del dovuto all'esito della detta compensazione da ripartire e versare nel residuo numero di rate dall'ultimo pagamento alla concordata scadenza contrattuale.

9. Ferma l'eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente ovvero indebitamente corrisposto dall'attrice alla banca convenuta e la eventuale maggior somma ancora dovuta a titolo di capitale, dichiarare le rate a scadere del mutuo 27.12.2005 composte dal solo capitale.

In via gradatamente subordinata:

10. Accertare e dichiarare, nel contratto di mutuo 27.12.2005, la nullità della clausola di determinazione degli interessi in quanto riso dichiarato dalla Banca convenuta risulta difforme dal TAEG applicato e, per l'effetto del disposto di cui all'art. 117 comma 6 e 7 t.u.b., individuato il saggio di interesse applicabile in sostituzione dell'interesse contrattuale pattuito, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti.

11. Accertare, nel seno del contratto di mutuo ipotecario 27.12.2005, l'indeterminatezza del tasso contrattualmente pattuito (difforme da quello effettivamente applicato nel relativo piano di ammortamento per il calcolo della rata) e, per effetto del combinato disposto ex art. 1418, 1346, 1284 c.c., individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, previa compensazione delle maggiori somme non dovute, accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.

Espone l'attrice di avere stipulato in data 27/12/2005 con BANCA un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile della somma capitale di Euro 90.000, da restituirsi in 30 anni, mediante 360 rate mensili posticipate; che, a garanzia degli obblighi nascenti dal suddetto contratto di mutuo, veniva rilasciato ipoteca sui beni descritti nel contratto, per la somma complessiva di euro 135.000,00; che, all'art. 3 del contratto di mutuo, veniva pattuito e descritto il tasso contrattuale e il tasso di mora, mentre all'art. 8 del contratto di mutuo, e all'allegato C, veniva prevista a carico della parte mutuatario anche una commissione per l'estinzione anticipata (totale o parziale) pari all'1,50%, calcolata sul residuo debito in linea capitale alla data di estinzione anticipata; che, per la concessione del mutuo, e a garanzia di tutti i beni oggetto della concessa ipoteca, la banca convenuta "esigeva contrattualmente – a detta dell'attrice – per tutta la durata del mutuo, la sottoscrizione da parte del mutuatario di una polizza assicurativa contro i danni dell'incendio, del fulmine, dello scoppio di gas ed eventuali altri rischi accessori con un premio mensile di euro 6,13 con vincolo specifico a favore del medesimo istituto di credito, oltre che di una polizza assicurativa vita presso la compagnia Po Vita Assicurazione gestita direttamente da BANCA con un premio annuale pari ad euro 151,50".

Secondo parte attrice, le pattuizioni previste nel contratto di mutuo hanno determinato il superamento del tasso soglia stabilito dalla legge antiusura all'epoca vigente per la categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile.

Secondo l'analisi del Ctp, ing. omissis:

Sentenza, Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi, n. 461 del 20 marzo 2019

- il tasso effettivo di estinzione anticipata, pari al 22,759%, è superiore al tasso soglia di usura, pari al 5,730%;

- il tasso complessivo contrattuale (3,880% +5,700%) supera il tasso soglia di usura; il tasso effettivo di mora (18,221%) supera il tasso soglia di usura; l'ISC come dichiarato nel contratto è inferiore al TAEG verificato.

Il mutuo in oggetto, secondo parte attrice, è, altresì, usurario in considerazione del fatto che, in caso di ritardato pagamento, il tasso di mora si va a capitalizzare e quindi ad aggiungere, e non a sostituire, all'interesse corrispettivo, con conseguente gratuità del mutuo e nullità della clausola di determinazione del tasso contrattuale.

Si è costituita in giudizio la banca, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle domande proposte, e chiedendone il rigetto col favore delle spese e con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni *ex art. 96 c.p.c.*, per temerarietà della lite.

A parere di questo giudicante, la domanda attorea non appare fondata per tutte le ragioni esposte dal CTU, che, non essendo affette da vizi logici ed argomentativi, si fanno proprie e si richiamano integralmente.

Secondo il CTU, infatti, *“Il tasso contrattuale comprensivo di mora risulta pari al 5,70% a fronte di un tasso soglia per gli interessi di mora dell'8,88%; non risulta, pertanto, esservi usura del tasso di mora pattuito”*;

“Per quanto riguarda il tasso d'interesse in ipotesi di estinzione anticipata del contratto, non si è proceduto ad alcun conteggio in quanto il tasso soglia non comprende alcuna voce di costo relativa all'estinzione anticipata, essendo la penale di estinzione anticipata una spesa di natura straordinaria eventuale”;

“Il TAEG come calcolato da parte attrice (4,463) non risulta conforme alla normativa vigente all'epoca della stipula del contratto né a quelle successivamente entrate in vigore, e purtuttavia risulta ancora inferiore al tasso soglia (5,73%)”.

Quanto alle osservazioni sollevate dal CTP di parte attrice, dott. omissis, si rimanda integralmente alle valutazioni esposte dal CTU nella sua relazione.

In particolare, si conferma la correttezza del criterio applicato dal CTU nell'eseguire il proprio accertamento, ovvero l'applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia e dei decreti ministeriali, emanati in conformità alle istruzioni medesime (v. Cass. n. 12695/2016).

Ne consegue: che il tasso di mora deve essere calcolato secondo i criteri dettati dai decreti ministeriali trimestrali con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali e, dunque, il tasso soglia per gli interessi di mora, nel caso di specie, risulta essere pari all'8,88%; secondo le istruzioni della Banca d'Italia del dicembre 2002, vigenti all'epoca della stipula del contratto de quo, *“le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica”*.

La domanda deve, pertanto, essere rigettata.

Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

respinge la domanda proposta da MUTUATARIA nei confronti di BANCA.

Pone le spese di CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice.

Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 7.254,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Parma, 18/03/2019

Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS